



CITTÀ DI LUCERA

PROVINCIA DI FOGGIA

REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE

Approvato con:

- deliberazione consiliare n. 21 del 7 aprile 2007;
- deliberazione consiliare n. 23 del 10 giugno 2008.

TITOLO I

OGGETTO DEL REGOLAMENTO E FINALITA'

Articolo 1

Oggetto del regolamento

1. Nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446 e il presente regolamento disciplina le entrate proprie, sia tributarie sia patrimoniali, del Comune di Lucera con esclusione dei trasferimenti statali, regionali e provinciali.

Articolo 2

Finalità

1. Le norme del regolamento sono finalizzate a garantire il buon andamento dell'attività del Comune quale soggetto attivo delle proprie entrate, in osservanza dei principi d'equità, efficacia, economicità e trasparenza, nonché a stabilire un corretto rapporto di collaborazione con il contribuente.

TITOLO II

DEFINIZIONE DELLE ENTRATE COMUNALI

Articolo 3

Entrate tributarie

1. Per entrate tributarie s'intendono i tributi di competenza del Comune, individuati con legge dello Stato in attuazione della riserva prevista dall'art. 23 della Costituzione, con esclusione dei trasferimenti di quote dei tributi erariali, regionali e provinciali.

Articolo 4

Entrate patrimoniali

1. Costituiscono entrate di natura patrimoniale tutte quelle che non rientrano nel precedente articolo, quali canoni e proventi per l'uso e il godimento dei beni comunali, corrispettivi e tariffe per la fornitura di beni e per la prestazione di servizi ed in genere ogni altra risorsa la cui titolarità spetta al Comune.

TITOLO III

REGOLAMENTI, ALIQUOTE E TARIFFE, AGEVOLAZIONI

Articolo 5

Regolamenti, aliquote e tariffe

1. Le singole entrate dell'Ente possono essere disciplinate con appositi regolamenti la cui efficacia decorre a partire dal 1° gennaio successivo a quello di approvazione, salvo diversa previsione di legge.
2. Il Comune delibera, entro il termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione, le aliquote e le tariffe delle proprie entrate nel rispetto del limite massimo stabilito dalla legge.
3. Se le norme che disciplinano le singole entrate non stabiliscono diversamente, in caso di mancata approvazione nei termini di cui al comma precedente, s'intendono prorogate le aliquote e le tariffe vigenti.

Articolo 6

Agevolazioni, riduzioni, esenzioni ed esclusioni

1. Nel rispetto della normativa vigente ed in ossequio al principio dell'autonomia, il Comune, per ogni singola fattispecie impositiva e per ciascuna tipologia di entrata, determina le agevolazioni, le riduzioni, le esenzioni e le esclusioni in sede di adozione di ogni specifico regolamento.

TITOLO IV

GESTIONE ED ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE

Articolo 7

Forme di gestione delle entrate

1. La gestione delle entrate comunali è esercitata nelle forme previste nell'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446.
2. L'eventuale affidamento all'esterno, anche disgiuntamente, dell'accertamento e della riscossione dei tributi e di tutte le entrate non dovrà comportare oneri aggiuntivi per il contribuente e dovrà avvenire nel rispetto della normativa dell'Unione Europea e delle procedure vigenti in materia di affidamento della gestione dei servizi pubblici locali.
3. La forma di gestione prescelta per le entrate deve rispondere ai criteri di maggiore economicità, funzionalità, regolarità, efficienza e fruizione per i cittadini in condizione di eguaglianza.
4. È esclusa ogni partecipazione diretta degli amministratori del Comune e dei loro parenti ed affini entro il quarto grado negli organi di gestione delle aziende, nonché delle società miste costituite o partecipate.

Articolo 8

Funzionario Responsabile per la gestione dei tributi locali

1. Per ogni tributo di competenza dell'Ente, il Comune designa un "Funzionario Responsabile", scelto sulla base della qualifica ed esperienza professionale, capacità, attitudine e titolo di studio, al quale è affidata ogni attività organizzativa e gestionale attinente il tributo stesso.
2. Con lo stesso provvedimento di designazione del funzionario responsabile, sono individuate le modalità per la sua eventuale sostituzione in caso di assenza.
3. In particolare il Funzionario Responsabile:
 - a) cura, nell'ambito della gestione del tributo, l'organizzazione dell'ufficio, la ricezione delle dichiarazioni, delle denunce, delle comunicazioni, le riscossioni, l'informazione ai contribuenti, il controllo, la liquidazione, l'accertamento e l'applicazione delle sanzioni;
 - b) appone il visto di esecutorietà sui ruoli di riscossione ordinaria e coattiva ovvero sottoscrive le ingiunzioni di pagamento;
 - c) cura il contenzioso tributario;
 - d) dispone i rimborsi;
 - e) in caso di gestione del tributo affidata a terzi, cura i rapporti con il concessionario ed il controllo della gestione;
 - f) esercita ogni altra attività, prevista dalla legge o dal regolamento, necessaria per l'applicazione del tributo.

Articolo 9

Soggetti responsabili delle entrate non tributarie

1. Sono responsabili delle singole entrate non tributarie dell'Ente i Funzionari dei diversi settori ai quali le stesse sono affidate nel Piano Esecutivo di Gestione.
2. I soggetti di cui al comma 1 curano tutte le operazioni utili all'acquisizione delle risorse, in particolare l'attività istruttoria, di controllo e verifica, nonché l'attività di liquidazione ed accertamento, la riscossione volontaria e coattiva, l'irrogazione delle sanzioni, trasmettendo immediatamente al servizio finanziario copia della documentazione in base alla quale si è proceduto all'accertamento dell'entrata come previsto dal D. Lgs. n. 267/00.

Articolo 10

Attività di verifica e controllo

1. È obbligo degli uffici comunali competenti verificare che quanto dichiarato e corrisposto dal contribuente, a titolo di tributi, canoni o corrispettivi, corrisponda agli effettivi parametri di capacità contributiva o di utilizzo o godimento dei beni o dei servizi pubblici.
2. A tal fine i responsabili di ciascuna entrata provvedono al controllo dei versamenti, delle dichiarazioni, delle denunce, delle comunicazioni e, in generale, di tutti gli adempimenti stabiliti a carico del contribuente o dell'utente dalle leggi ovvero dai regolamenti che disciplinano le singole entrate.
3. Nell'esercizio dell'attività istruttoria, trovano applicazione i principi stabiliti dalla legge 7 agosto 1990 n. 241, con esclusione delle norme di cui agli articoli da 7 a 13.
4. In particolare il funzionario responsabile deve evitare ogni spreco nell'utilizzazione dei mezzi in dotazione, utilizzare in modo razionale risorse umane, finanziarie e strumentali, semplificare le procedure ed ottimizzare i risultati.

5. Il funzionario, quando non sussistono prove certe (anche se suscettibili di prova contraria) dell'inadempimento, può invitare il contribuente a fornire chiarimenti, adeguandosi nelle forme a quanto eventualmente previsto nella disciplina di legge relativa a ciascuna entrata, prima di emettere un provvedimento accertativo sanzionatorio.
6. I controlli sono effettuati sulla base dei criteri individuati dalla Giunta Comunale in sede di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione ovvero con delibera successiva nella quale si dà atto che le risorse assegnate risultano congrue rispetto agli obiettivi da raggiungere in relazione all'attività in argomento.

Articolo 11

Diritto di interpello

1. Il contribuente, mediante richiesta scritta, ha il diritto di interpellare il Comune in ordine alla interpretazione e modalità di applicazione degli atti deliberativi e delle norme regolamentari emanate dal Comune medesimo, in applicazione dell'art. 11 della legge 27 luglio 2000 n. 212.
2. Le richieste devono avere ad oggetto casi concreti e riguardare in modo specifico la posizione personale dell'istante. L'istanza dovrà contenere l'indicazione del quesito da sottoporre al Comune e dovrà inoltre essere corredata dalla documentazione utile alla soluzione dello stesso. Il contribuente con la propria istanza dovrà altresì indicare l'interpretazione che ritiene corretta.
3. Il Comune dovrà rispondere nel termine di 60 (sessanta) giorni decorrenti dalla presentazione dell'istanza. Qualora la risposta del Comune dovesse pervenire a conoscenza del contribuente oltre il termine di cui al comma precedente, e nel caso in cui detta risposta dovesse differire dall'interpretazione indicata dal contribuente, non saranno applicabili sanzioni ed interessi per eventuali violazioni commesse dal contribuente medesimo nell'arco di tempo compreso tra il termine indicato al comma precedente e quello in cui il contribuente ha conoscenza della risposta tardiva.
4. Il Comune può mutare orientamento rispetto al parere comunicato al contribuente ai sensi dei commi precedenti. Il mutamento di parere non può che avvenire sulla base di circostanze obiettive e debitamente motivate, e dovrà inoltre essere comunicato per iscritto al contribuente. Non saranno applicabili sanzioni ed interessi per le eventuali violazioni commesse dal contribuente fino alla data in cui lo stesso ha conoscenza del mutamento di parere.
5. La presentazione dell'istanza di interpello non produce effetto alcuno sulla decorrenza dei termini di impugnativa nonché sulle scadenze previste per gli adempimenti tributari.
6. La risposta del Comune vincola con esclusivo riferimento alla questione oggetto dell'istanza di interpello e limitatamente al richiedente.
7. Qualunque atto, anche a contenuto impositivo o sanzionatorio, emanato in difformità della risposta è nullo.
8. La competenza a gestire le procedure di interpello spetta al funzionario responsabile del tributo cui l'interpello si riferisce. Il funzionario responsabile, allo scopo di meglio precisare e chiarire il quesito proposto, ha il potere di richiedere ulteriori informazioni e documenti al contribuente.
9. La comunicazione della richiesta di cui al comma precedente sospende il decorso del termine di cui al comma 5 del presente articolo che riprende a decorrere dopo l'avvenuta ricezione dei documenti e/o informazioni.

Articolo 12

Liquidazione, accertamento e rettifica delle entrate tributarie e patrimoniali

1. L'attività di liquidazione delle entrate tributarie e patrimoniali è svolta nel rispetto dei termini di

decadenza e di prescrizione previsti dalle norme che disciplinano le stesse ed è informata a criteri di equità, trasparenza, funzionalità ed economicità delle procedure.

2. Presso l'ufficio competente potrà essere istituito apposito sportello abilitato a fornire ai cittadini tutte le informazioni ed i chiarimenti necessari relativamente alle entrate liquidate.
3. Per le entrate tributarie per le quali vige l'obbligo della autoliquidazione sarà cura del Comune comunicare i termini e le modalità degli adempimenti previsti negli appositi regolamenti.
4. Per le entrate tributarie per le quali sia previsto per legge il provvedimento di accertamento, questo dovrà avere la forma scritta con l'indicazione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche che lo hanno determinato e, comunque, di tutti gli elementi utili al destinatario ai fini della esatta individuazione del debito (presupposto del tributo, importo da pagare, termine e modalità di pagamento, ufficio e modalità per l'acquisizione delle informazioni, termine e organo per il riesame in autotutela, termine e organo competente a ricevere l'eventuale impugnativa del contribuente).
5. Per le entrate patrimoniali sarà cura del Comune indicare i termini e le modalità degli adempimenti specificandoli negli appositi regolamenti.
6. Le comunicazioni dei relativi avvisi devono essere notificate a mezzo di messo incaricato o con raccomandata postale con avviso di ricevimento.
7. Nel caso di affidamento del servizio ad uno dei soggetti di cui all'art. 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, l'attività di liquidazione è svolta dallo stesso soggetto in conformità del disciplinare che regola il suo rapporto con il Comune.

Articolo 13

Sanzioni ed interessi

1. Nel caso di inadempienza del contribuente in materia di tributi locali si applicano le sanzioni amministrative previste dai decreti legislativi del 18 dicembre 1997, n. 471, 472 e 473 e successive modifiche ed integrazioni.
2. L'irrogazione delle sanzioni è demandata al funzionario responsabile della singola entrata ed è effettuata in rispetto dei principi stabiliti dagli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997 n. 472.
3. Le sanzioni relative alle entrate non tributarie sono previste nei regolamenti di ogni singola entrata.
4. Sulle somme dovute a seguito di inadempimento ovvero di dilazione di pagamento si applicano gli interessi al tasso legale.
5. Gli stessi interessi si applicano in caso di rimborso degli importi versati e non dovuti.
6. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno.

TITOLO V

RISCOSSIONE, DILAZIONI, RIMBORSI

Articolo 14

Riscossione degli importi

1. Se non diversamente previsto dalla legge, la riscossione delle entrate può essere effettuata tramite l'agente del servizio di riscossione tributi, la tesoreria comunale, mediante c/c postale

intestato alla medesima, ovvero tramite banche ed istituti di credito convenzionati.

2. La riscossione coattiva sia dei tributi che delle altre entrate avviene secondo la procedura di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 602, se affidate agli agenti del servizio di riscossione, ovvero secondo quella indicata dal regio decreto 14 aprile 1910 n. 639, se svolta direttamente o affidata ad altri soggetti.
3. In caso di gestione in economia delle proprie entrate, sia tributarie sia patrimoniali ivi comprese le sanzioni amministrative, il Comune dopo la notifica delle richieste di pagamento, degli atti di accertamento, ove previsti, degli atti di irrogazione delle sanzioni e delle ingiunzioni di pagamento, può affidare a terzi, nel rispetto della normativa in vigore al momento dell'affidamento, le procedure esecutive per il recupero dei propri crediti.
4. Regolamenti specifici possono autorizzare la riscossione di particolari entrate da parte dell'economista o di altri agenti contabili.

Articolo 15

Dilazioni di pagamento, sospensione dei versamenti

1. In caso di gravi e comprovate situazioni di disagio economico debitamente documentate dal contribuente a mezzo di certificazione rilasciata dall'Ufficio Servizi Sociali dell'Ente, o in caso di gravi calamità naturali, l'Ente può concedere la rateizzazione degli importi a sé dovuti.
2. Per accedere a tale beneficio occorre che siano soddisfatte le seguenti condizioni:
 - a) la richiesta di rateizzazione deve essere presentata dal contribuente prima dell'inizio della procedura esecutiva;
 - b) l'importo minimo da rateizzare deve essere pari ad € 250,00;
 - c) la durata della rateizzazione non può eccedere il termine di dodici mesi, con rate in scadenza l'ultimo giorno di ogni mese;
 - d) sull'importo da rateizzare devono essere applicati gli interessi legali;
 - e) nel caso in cui l'importo da rateizzare risulti superiore ad € 10.000,00 il contribuente deve prestare idonea garanzia mediante fidejussione assicurativa o bancaria.
3. In caso di mancato pagamento di due rate consecutive, il contribuente decade dal beneficio con conseguente diritto dell'Ente a pretendere immediatamente ed in unica soluzione l'intero debito residuo.
4. Con delibera della Giunta Comunale, i termini ordinari di versamento delle entrate tributarie possono essere sospesi o differiti per tutti o per determinate categorie di contribuenti interessati da gravi calamità naturali.
5. La Giunta Comunale può autonomamente stabilire i termini entro i quali devono essere effettuati i versamenti dei singoli tributi, nel caso in cui non si siano potuti rispettare i termini per oggettive difficoltà derivanti da cause esterne e del tutto indipendenti dalla volontà dei contribuenti.

Articolo 16

Rimborsi

1. Il rimborso di un tributo o di altra entrata versata e risultata non dovuta è disposta dal responsabile del servizio su richiesta del cittadino o d'ufficio.
2. La richiesta di rimborso deve essere motivata, sottoscritta e corredata della documentazione dell'avvenuto pagamento.
3. In deroga a eventuali termini di decadenza disposti dalle leggi tributarie, il responsabile del servizio può disporre, nel termine di prescrizione decennale, il rimborso di somme dovute ad

altro Comune ed erroneamente riscosse dall'Ente. Ove vi sia assenso da parte del Comune titolato alla riscossione, la somma può essere direttamente riversata al contribuente.

Articolo 17

Importi minimi ed arrotondamento sui tributi

1. **Relativamente ai tributi locali l'importo minimo arrotondato al di sotto del quale non si effettuano pagamenti e non si procede ai rimborsi è pari ad € 3,00 per l'imposta comunale sugli immobili, € 12,00 per la tassa rifiuti annuale e per l'imposta sulla pubblicità ed € 2,00 per la tassa rifiuti giornaliera.**
2. **L'arrotondamento degli importi dovuti deve essere effettuato all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.**

TITOLO VI

CONTENZIOSO E STRUMENTI DEFLATTIVI

Articolo 18

Contenzioso tributario

1. Ai sensi del comma 3 dell'art. 11 del decreto legislativo 31 dicembre 1992 n. 546, la legittimazione processuale è attribuita al Sindaco, quale organo di rappresentanza del Comune, previa autorizzazione a stare in giudizio da parte della Giunta Comunale, ovvero al Dirigente del Settore Tributi.
2. Ove necessario, la difesa in giudizio può essere affidata anche a professionisti esterni all'Ente.

Articolo 19

Autotutela

1. Il Comune, con provvedimento del dirigente responsabile del servizio al quale compete la gestione del tributo o dell'entrata, può annullare totalmente o parzialmente l'atto ritenuto illegittimo nei limiti e con le modalità di cui ai commi seguenti.
2. In pendenza di giudizio l'annullamento di un provvedimento deve essere preceduto dall'analisi dei seguenti fattori:
 - a) grado di probabilità di soccombenza dell'Amministrazione;
 - b) valore della lite;
 - c) costo della difesa;
 - d) costo derivante da inutili carichi di lavoro.
3. Anche qualora il provvedimento sia divenuto definitivo il funzionario procede all'annullamento del medesimo nei casi di palese illegittimità dell'atto e in particolare nelle ipotesi di:
 - a) doppia imposizione;
 - b) errore di persona;
 - c) errore sul presupposto;
 - d) prova di pagamenti regolarmente eseguiti;
 - e) errore di calcolo nella liquidazione dell'imposta;
 - f) sussistenza dei requisiti per la fruizione di regimi agevolativi;
 - g) mancata considerazione di integrazioni della documentazione carente.

Articolo 20
Accertamento con adesione

1. L'accertamento delle entrate tributarie può essere definito con l'adesione del contribuente, secondo i criteri e nei limiti previsti per i tributi locali dal D. Lgs. 19 giugno 1997 n. 218 e dal Regolamento Comunale di applicazione di tale istituto.

TITOLO VII
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Articolo 212
Disposizioni finali

1. Ai sensi dell'art. 53 comma 16 della Legge 23 dicembre 2000 n. 388, come sostituito dall'art. 27 comma 8 della Legge 28 dicembre 2001 n. 448, il presente regolamento entra in vigore a partire dal 1 gennaio 2007.
2. Per tutto quanto non previsto nel presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge vigenti in materia.